



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro, sciogliendo in via interlocutoria la riserva di cui al verbale d'udienza del 31.7.18 nel giudizio con r.g. 9350/18 a cui è riunito il ricorso cautelare in corso di causa connesso avente r.g. 9515/18, entrambi promossi da

-Ghezzi Silvia rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Palazzo

CONTRO

-Sanitaservice Asl Le srl unipersonale in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Simona Però

Premesso che con ricorso avente r.g. 9350/18 di cui in epigrafe la parte ricorrente Ghezzi Silvia rappresentava: di concorrere per l'assunzione a tempo indeterminato presso resistente, nell'ambito di procedura concorsuale per l'assunzione di dodici unità, categoria C posizione economica C1 e di aver conseguito l'ammissione alle prove orali con collocazione nella quarta posizione della relativa graduatoria; di esser stata convocata per l'espletamento della prova orale per il 11.7.18 e, quindi, di aver segnalato alla Commissione esaminatrice la impossibilità a presenziare a quella data comunicando certificazione medica con previsione di degenza ospedaliera per giorni trenta; che, a fronte di ciò, la Commissione rinviava la seduta dell'11 all'ultima data utile, ovvero 16.7.18 rappresentando esser l'ultima data fissata a calendario delle prove orali; che a fronte di richiesta di revisione la stessa Commissione confermava tale ultima convocazione; che ricorrente rappresentava la impossibilità a presenziare -stante la concomitante degenza- e la irreparabilità, già nel caso di delibazione del ricorso nel contraddittorio, del pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione alla prova; che esaminata l'istanza cautelare, con provvedimento reso inaudita altera parte del 16.7.18 da questo giudice, avendo rilevato che la stessa giornata -in cui veniva depositato il primo ricorso cautelare- risultava essere l'ultima data già fissata per l'espletamento della prova orale, apparivano sussistere le condizioni per decidere "inaudita altera parte", a fronte del pregiudizio paventato e delle ragioni rappresentate; che ne seguiva l'emissione di ordine a Sanitaservice Asl Le srl unipersonale in persona del legale rappresentante p.t. e per essa alla commissione esaminatrice nominata di differire tale prova orale, già fissata per il 16.7.18, a data successiva alla conclusione della degenza ospedaliera documentata; che veniva fissata, contestualmente, l'udienza del 31.7.18 per la comparizione delle parti innanzi a sè ex art. 669 sexies c.p.c. per la revoca, conferma o modifica di detto decreto e autorizzata, stante la incontestabile ristrettezza temporale, la notifica telematica;

che il successivo 18.7.18 la medesima parte ricorrente, con ricorso ordinario e contestuale iniziativa cautelare ex art. 700 c.p.c., ripercorreva le suddette circostanze e rappresentava che Sanita service aveva provveduto, nonostante l'ordine giudiziale, a chiudere proprio il 16.7.18 le operazioni selettive per poi pubblicare il successivo 17.7 la graduatoria finale della selezione per cui è causa, chiedeva in via urgente provvedimento sospensivo di tale graduatoria; che altro giudice con decreto del 19.7.18, rimettendo poi le parti innanzi allo scrivente per provvedimento di conferma, revoca o modifica al 31.7.18, disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia della pubblicazione della graduatoria finale, ripercorrendo analoghe considerazioni sulla disattenzione al primo ordine giudiziale e sulla necessità di tutela cautelare del diritto alla salute della medesima ricorrente; che all'odierna udienza, riuniti i ricorsi, Sanita service Asl le si costituiva contestando il diritto al differimento della prova orale; che parte resistente non contestava di avere avuto ufficiale contezza dei decreti cautelari ed urgenti di cui sopra emessi il 16 ed il 19.7.18;



tutto ciò premesso, rilevato che la graduatoria finale (allegata da ricorrente al successivo ricorso 9515/18, “verbale n. 4 del 16.7.18”) pur stilata da Sanita service -e per essa dalla commissione esaminatrice della procedura per cui è causa- vede la individuazione con i relativi punteggi dei candidati partecipanti alle prove orali e che, in una ottica di “prova di resistenza”, la posizione giuridica che –pur in questa sede sommaria- deve ritenersi potenzialmente interessata da un provvedimento di conferma o modifica o revoca dei decreti inaudita altera parte di cui sopra appare quella rivestita dal candidato inserito (stante la consistenza numerica dei posti messi a concorso in tale procedura selettiva per l’assunzione) alla dodicesima posizione di graduatoria;
che tale persona fisica risulta esser tale Cottonaro Paola Maria nata il 23.1.80;
che è necessario integrare il contraddittorio cautelare nei confronti di tale ultima concorrente potenzialmente chiamata all’assunzione nei limiti di posti a concorso e, pertanto, va invitata parte ricorrente a provvedere, entro e non oltre il 31.8.18 a notificare alla persona sopra individuata i ricorsi già depositati ed il presente provvedimento, con termine al 10.9.18 per la sua costituzione;
che la riunione effettuata per intima connessione e l’ordine di integrazione inducono a fissare nuova udienza dinanzi a questo giudice; che tale udienza viene individuata in quella del 14.9.18 ore 12,00 alla quale le parti costituite e la parte “contro interessata” sopra individuata sono chiamate a partecipare per discutere della conferma, revoca o modifica dei decreti emessi il 16 e 19.7.18;
manda a ricorrente per la notifica di cui sopra, a resistente Sanita Service Asl LE srl per la pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito internet.
Si comunichi.
Lecce, 31.7.18.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Luca Buccheri

